



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il 30/09/2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

**REGOLAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.
APPROVAZIONE.**

Nr. Progr. **45**
Data **05/09/2013**
Seduta Nr. **10**

Il VICE-SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi **05/09/2013 alle ore 20:30** in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del giorno, fatto pervenire ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 4 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
BENDOTTI DORIANO	ASSESSORE/VICESINDACO	Presente	
BERTOCCHI CAMILLO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GRITTI MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
RUGGERI PIETRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GANDELLI CLAUDIO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GREGIS GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LORENZI AIMONE ANDREA	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
CERUTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GELFI SERAFINO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BRIGNOLI GIANLUIGI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MAZZOLENI ROBERTO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BONOMI ELENA	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BARCELLA ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FERRARIS EUGENIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ALBERTI VLADIR	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PANSERI MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
BONZI MANUEL FIORENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
GRITTI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LUDRINI FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MARZETTI WALTER	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	18	Totale Assenti	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALLETTO SALVATORE, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di VICE-SINDACO, il Sig. BENDOTTI DORIANO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **45** del **05/09/2013**

Numero Proposta **47** del **29/08/2013**

Area: Lavori Pubblici

OGGETTO

REGOLAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:	
	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Non Favorevole
	Data 30/08/2013	IL RESP. AREA TECNICO-MANUTENTIVA F.to RAVANELLI WARNER

Alle ore 22,00 circa del giorno 5 settembre 2013, si passa alla trattazione del **punto n. 4)** iscritto all'ordine del giorno.

Prende immediatamente la parola il competente **Assessore alle Infrastrutture Arch. Pietro Ruggeri**, il quale relaziona all'Assemblea consiliare in ordine all'argomento in esame, precisando in modo particolare che trattasi di un Regolamento estremamente "tecnico".

Quindi chiede ed ottiene la parola il **consigliere comunale sig. Gritti Giovanni**, per domandare maggiori chiarimenti, riferendosi in modo particolare agli impianti pubblicitari interni ai campi sportivi o strutture sportive o di Oratori, ovvero per comprendere se anch'esse debbano essere disciplinate dal presente Regolamento.

Replica l'**Assessore sig. Bertocchi**, per le opportune delucidazioni, in particolare per precisare che, se l'impianto pubblicitario interno al campo sportivo non è visibile della strada pubblica, non esistono disposizioni particolari, salvo che dal punto di vista estetico.

Di seguito l'**Assessore sig. Ruggeri**, su indicazione dell'Assessore Bertocchi, **propone l'inserimento di un emendamento** all'art. 12 del Regolamento, nella parte in cui viene definito l'ammontare del versamento a favore del Comune, inizialmente stabilito in € 150,00/annui per ciascuna concessione rilasciata. Si propone, anziché detta modalità, di dare l'opportunità alla Giunta Comunale, annualmente, di esprimersi sul valore economico da introitare dal parte del Comune. Generalmente, infatti, all'interno di un Regolamento, anche per snellirne l'iter, si evita di indicare l'ammontare di canoni, che possono subire variazioni di anno in anno; la loro definizione viene attribuita all'Organo più snello (Giunta).

Pertanto, viene proposto di eliminare dal testo del Regolamento in esame – art. 12 "Modalità per il rilascio dell'autorizzazione" – il paragrafo posto al punto 10 :

- effettuazione di un versamento a favore del Comune pari a €150,00/annui per ogni concessione rilasciata e per la durata della stessa, inerente la cartellonistica pubblicitaria."

e contestualmente inserire il nuovo paragrafo :

- VERSAMENTO DI UN CANONE ANNUO, PER OGNI CONCESSIONE DI UN IMPIANTO, DETERMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

Al termine della discussione in Aula, si passa alla votazione dell'emendamento sopra detto, ottenendo il seguente esito :

voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano da parte dei n. 18 (diciotto) presenti in Aula.

Pertanto, preso atto dell'esito della votazione consiliare effettuata, l'emendamento proposto dagli Assessori e sopra meglio indicato, viene approvato.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa dell'argomento in esame, avvenuta a cura del competente Assessore Comunale alle Infrastrutture ed i successivi interventi in Aula, sopra riportati in forma abbreviata ed integralmente registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale ed al quale si rimanda per tutto quanto qui non riportato;

PREMESSO che:

- attualmente la pubblicità esterna risulta essere posizionata sul territorio del Comune di Alzano Lombardo senza un censimento organico, criteri modulari e di opportunità e che tale situazione potrebbe ripercuotersi sia sull'immagine urbana che sull'efficacia stessa dei messaggi contenuti negli spazi pubblicitari;
- il disordine che ne deriva priva, di fatto, la pubblicità delle capacità di comunicazione che dovrebbe avere la pubblicità esterna e gli interventi finora fatti dalle aziende operanti nel settore oppure direttamente dai privati sembrano dettati più da esigenze commerciali che da interventi programmatici e di lunga durata;
- oltre a questi aspetti non è da sottovalutare il fatto che il settore rappresenta, allo stesso tempo, un servizio pubblico di notevole rilevanza ma anche un mezzo per la gestione del territorio sotto l'aspetto normativo, urbanistico ed ambientale;
- il vigente regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 12 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, prevede al Capo V l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari;
- nell'ambito dell'azione di governo dell'amministrazione comunale, è previsto l'aggiornamento della pianificazione pubblicitaria, nell'ottica di miglioramento dell'arredo urbano e di disciplina delle fattispecie già previste dal codice della strada;

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 recante «*Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 241, concernente il riordino della finanza territoriale*» prevede all'art. 3 che i Comuni debbano dotarsi di un Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – P.G.I.P. nel quale sia stabilita anche la ripartizione della superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette;
- il D.Lgs 30 aprile 1993, n. 285 in materia di Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, stabiliscono norme in merito alla sicurezza della circolazione stradale connessa all'installazione di mezzi pubblicitari;
- in particolare, l'art. 23, comma 6 del Codice della Strada "Pubblicità sulle strade e sui veicoli" prevede che all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), i Comuni possono concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- gli artt. 49 e 153 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137*» i quali stabiliscono il divieto di collocare sugli edifici ed aree tutelate come beni culturali e paesaggistici cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, prevedendo altresì il semplice parere nelle zone in prossimità di detti edifici ed aree tutelate;

VISTO il vigente regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 12 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, esecutiva a norma di legge;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs n. 507 del 1992 di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 05/09/2013

VISTO il vigente regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato D.P.R. n. 495 del 1992 che dall'art. 47 all'art. 59 disciplina la materia in oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 372 in data 22 giugno 1993, esecutiva a norma di legge, di delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, necessario attuare le disposizioni sopra richiamate, nonché regolamentare in modo organico la materia inerente gli impianti pubblicitari, al fine di offrire alla cittadinanza ed agli operatori economici interessati uno strumento che consenta una corretta conoscenza della disciplina;

VISTO, allo scopo, il regolamento del «PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – P.G.I.P.» predisposto dall'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP., composto da n.ro 24 (*ventiquattro*) articoli e dagli annessi allegati, che si unisce al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del Titolo III del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante disposizione in merito alle attribuzioni dei consigli comunali relativi alla competenza in ordine all'approvazione di statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 e criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che l'allegato testo regolamentare è stato sottoposto all'attenzione dei Responsabili delle Aree Urbanistica, Finanziaria, Edilizia Privata, Polizia Locale e Segreteria e non è stata avanzata alcuna osservazione o proposta di modifica e può quindi essere considerato con gli stessi condivisa;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del 25 luglio 2013;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dell'esito favorevole della votazione consiliare appositamente effettuata sulla proposta di emendamento all'art. 12 – punto 10 del Regolamento in esame, come meglio espresso nella precedente parte narrativa;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., di emanazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali ;

Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano da parte dei n. 18 (diciotto) presenti in Aula,

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 2) di approvare, l'unito **Regolamento del «PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – P.G.I.P.»** predisposto dall'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP., ed emendato all'art. 12 – punto 10 durante la presente seduta consiliare, come meglio espresso nella precedente parte narrativa, nel testo composto da n° 24 (*ventiquattro*) articoli e dagli annessi allegati, che si unisce al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Testo Unico delle Autonomie Locali (D.Lgs 267/2000), viene **dichiarata immediatamente eseguibile**, con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano da parte dei n. 18 (diciotto) presenti in Aula.

Al termine dei lavori, la seduta del Consiglio Comunale si chiude alle ore 22,15 circa del giorno 5 settembre 2013.



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Principi generali.....	3
Art. 2 – Struttura del Regolamento del PGIP.....	3
Art. 3 – Definizione e classificazione delle strade.....	4
Art. 4 – Definizione e delimitazione del centro abitato.....	5
Art. 5 – Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari.....	5
5.1 – Preinsegna.....	5
5.2 – Cartello.....	5
5.3 – Striscione, stendardo, locandina.....	6
5.4 – Impianto pubblicitario di servizio.....	6
5.5 – Impianti pubblicità e propaganda.....	7
5.6 – Durata dell'esposizione.....	8
5.7 – Destinazione d'uso.....	9
5.8 – Esclusioni.....	9
TITOLO II – PUBBLICITÀ ESTERNA.	10
Art. 6 – Requisiti degli impianti per pubblicità esterna.....	10
6.1 – Sicurezza.....	10
6.2 – Decoro.....	10
6.3 – Funzionalità.....	10
6.4 – Conformità alla normativa.....	10
Art. 7 – Caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari.....	10
7.1 – Strutturali costruttive.....	10
7.2 – Estetiche.....	11
Art. 8 – Disciplina delle installazioni.....	11
8.1 – Tabella riepilogativa delle tipologie dei mezzi e impianti pubblicitari collocabili sul territorio.....	12
Art. 9 – Deroghe concesse alle distanze previste dall'art. 51 D.P.R. n. 495/92.....	13
9.1 – Tabella riepilogativa per l'applicazione delle distanze.....	13
Art. 10 – Segnaletica industriale (criteri e dimensioni).....	14
10.1 – Tipologia impianti di segnaletica industriale, commerciale e artigianale.....	15
Art. 11 – Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.....	16
Art. 12 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.....	17
Art. 13 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	18
Art. 14 – Targhette di identificazione.....	18
Art. 15 – Vigilanza.....	19
Art. 16 – Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi.....	19
Art. 17 – Obbligo di adeguamento al PGIP.....	20
TITOLO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI	21
Art. 18 – Tipologia degli impianti.....	21
Art. 19 – Identificazione.....	21
Art. 20 – Ubicazione	21
Art. 21 – Prescrizioni relative agli impianti esistenti.....	21
Art. 22 – Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti e autorizzazioni.....	22
Art. 23 – Norme transitorie e finali.....	22
Art. 24 – Entrata in vigore.....	22
ALLEGATI	23
Allegato 0 – Elenco posizioni impianti uso pubbliche affissioni	24
Allegato 1.A – Zonizzazione Preinsegne.....	25
Allegato 1.B – Zonizzazione Impianti Pubblicitari.....	26
Allegato 2 – Tipologia impianto pubblicitario cm 150x200.....	27
Allegato 3 – Schema di “Area di intersezione a T”	28
Allegato 4 – Schema di “Curva esterna”	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali

Il presente REGOLAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, successivamente denominato PGIP, è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative e delle linee guida previste dall'Amministrazione Comunale in tema di collocazione degli impianti pubblicitari lungo ed in vista delle strade.

Il PGIP individua le tipologie degli impianti pubblicitari e disciplina la loro localizzazione sul territorio comunale, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, della qualità dell'ambiente e dell'immagine della città.

Le norme trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale e commerciale, così come classificata secondo il D.Lgs 15/11/1993, n. 507 e s.m.i., con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e/o comunque in forma ambulante. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici⁽¹⁾ e le insegne di esercizio⁽²⁾.

La segnaletica direzionale installata ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., non è considerata mezzo pubblicitario⁽³⁾ per cui il suo utilizzo non è regolamentato dalle norme del Regolamento del PGIP ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada⁽⁴⁾.

Art. 2 – Struttura del Regolamento del PGIP

Il Regolamento è articolato in n. 3 parti denominate "TITOLI" e nei relativi allegati.

Il "TITOLO I" individua e definisce i criteri generali ai quali si farà riferimento per tutte le indicazioni riportate nei successivi Titoli.

Il "TITOLO II" disciplina, all'interno dei diversi ambiti del territorio comunale così come individuati al precedente Titolo I, la collocazione dei mezzi pubblicitari in ambiente stradale⁽⁵⁾.

Il "TITOLO III" definisce invece la localizzazione sul territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni ed il quantitativo, in osservanza del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio pubbliche affissioni⁽⁶⁾.

Il Regolamento del PGIP è suscettibile di variazioni e/o integrazioni, su segnalazione del/i funzionario/i responsabile/i del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Polizia Locale e Lavori Pubblici.

¹ Vedi art. 47 del d.P.R. n. 495/92, con le modifiche introdotte dal d.P.R. n. 610/96

² Vedi art. 47 del d.P.R. n. 495/92, con le modifiche introdotte dal d.P.R. n. 610/96, comma 1

³ Vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996

⁴ Vedi art. 39 del c.d.s. e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione

⁵ Fatto salvo le esclusioni di cui all'art. 1

⁶ Ex d.lgs. 15/11/93, n. 507, art. 3 – approvato con deliberazione del C.C. n. 81 del 04/11/94

Art. 3 – Definizione e classificazione delle strade

Poiché alcune norme contenute nel presente Regolamento sono applicabili o meno anche in funzione della tipologia della strada, per completezza si riportano le definizioni e la classificazione delle stesse come da art. 2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada:

A. AUTOSTRADE

“Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione⁽⁷⁾.”

B. STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

“Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione⁽⁸⁾.”

C. STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

“Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.”

D. STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

“Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate⁽⁹⁾.”

E. STRADE URBANE DI QUARTIERE

“Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.”

F. STRADE LOCALI

“Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.”

⁷ Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993

⁸ Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993

⁹ Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993

Art. 4 – Definizione e delimitazione del centro abitato

Si definisce centro abitato l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.⁽¹⁰⁾

Il Comune di Alzano Lombardo ha provveduto con deliberazione G.C. n 382 del 22 giugno 1993 alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/92. Ad essa è allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.⁽¹¹⁾

Art. 5 – Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari

Con la definizione di mezzo pubblicitario in ambiente stradale si intende ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico e fisicamente effettuata per mezzo di strutture o manufatti collocati lungo o in vista delle strade. I mezzi sono classificati in funzione della loro tipologia in recepimento delle indicazioni come da art. 47 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. La citata classificazione individua le seguenti categorie di mezzi pubblicitari:

5.1 preinsegna (art. 47, comma 2):

“Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su entrambe le facce supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.”⁽¹²⁾

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne che abbiano le stesse dimensioni.

5.2 cartello (art. 47, comma 4):

“Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno o ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

¹⁰ Vedi art. 3, c. 1, d.lgs 285/92

¹¹ Come previsto dall'art. 4, d.lgs 285/92

¹² Hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 x 0,20 mt e superiori di 1,50 x 0,30 mt. E' ammesso l'abbinamento su una stessa struttura di sostegno di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione

5.2.1 - Cartello

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali o istituzionali, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

5.2.2 - Tabella

Elemento monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali o istituzionali, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

5.3 Striscione, stendardo, locandina (art. 47, comma 5):

“Si definisce striscione e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o eventi culturali.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

5.3.1 - Striscione

Elemento bidimensionale mono o bifacciale realizzato in materiale plastico (pvc) o in tela di cotone, senza aggiunte di carta o materiali non resistenti agli agenti atmosferici. Installato trasversalmente alla sede stradale per mezzo di cavi di fissaggio a parete o appositi supporti. Privo di luce.

5.3.2 - Stendardo

Elemento bidimensionale mono o bifacciale realizzato in materiale plastico (pvc) o in tela di cotone. Eventualmente dotato di un'apposita tasca per la collocazione di un manifesto cartaceo.

5.4 Impianto pubblicitario di servizio (art. 47, comma 7):

“Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

5.4.1 - Pensilina attesa autobus

Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario potrà essere luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale ed interessare le pareti laterali della pensilina.

5.4.2 - Palina di fermata dei mezzi di trasporto

Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee.

5.4.3 - Orologio

Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce.

5.4.4 - Cestino portarifiuti

Struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

5.4.5 - Segnaparcheggio

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio.

5.4.6 - Transenna parapedonale

Struttura pubblicitaria mono o bifacciale, solidamente vincolata a barriere parapedonali, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

5.4.7 - Bacheca

Impianto pubblicitario, con frontale trasparente, finalizzato a contenere al suo interno quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici e associazioni varie, all'esposizione di programmi per iniziative culturali, religiose, sportive, di pubblico spettacolo e simili, all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi o alberghi nonché all'esposizione di prodotti.

5.4.8 - Impianto di promozione turistica

Struttura pubblicitaria mono o bifacciale finalizzata alla conoscenza del territorio comunale nelle sue risorse artistiche, paesaggistiche, culturali, ecc.

5.5 Impianti pubblicità e propaganda (art. 47, comma 8):

“Si definisce impianto di pubblicità e propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta”.

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

5.5.1 - Palina

Elemento mono o bifacciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, socio-culturali, o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo, o iniziativa a cui si riferisce oltreché alla settimana precedente e alle 24 ore successive.

5.5.2 - Totem

Elemento multi facciale con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi a carattere socio-culturale, commerciali, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può eventualmente essere utilizzato come impianto pubblicitario di servizio prevedendo funzioni di pubblica utilità (*infopoint*). Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

5.5.3 - Impianto a messaggio variabile o led luminosi

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili. La variabilità del messaggio può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere illuminato e/o luminoso per luce propria.

5.5.4 - Teli su ponteggi

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

5.5.4.1 - Decorazione artistica

Dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia. Illuminato o privo di luce.

5.5.4.2 - Decorazione pubblicitaria

Il messaggio pubblicitario può interessare tutto l'impianto o solo una parte di esso purché inserito armonicamente nella gigantografia. Illuminato o privo di luce.

5.5.5 - Indicatori commerciali di strada

Impianto da collocare esclusivamente in ambito di aree pedonali, utile per l'indicazione commerciale relativa alle traverse dell'asse pedonale principale. Gli indicatori commerciali di strada dovranno recare solo la ragione sociale e la specificazione dell'attività commerciale o artigianale senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario e merceologico. In alto dovrà essere riportato lo stemma del Comune ed il nome della strada, integrato all'occorrenza da freccia direzionale.

5.6 Durata dell'esposizione

I mezzi pubblicitari considerati dal PGIP e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per l'affissione pubblica e gli impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati in funzione della durata del periodo di esposizione in:

• Mezzi Temporanei

Appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (*3 mesi massimo*) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i 7 (*sette*) giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa.

- **Mezzi Permanenti**

E' definito permanente il mezzo che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, abbia un'esposizione del messaggio di durata superiore ai 3 (*tre*) mesi per ciascuna autorizzazione richiesta.

5.7 Destinazione d'uso

Un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, ovvero:

- **Istituzionali / Sociali**

Appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (*associazioni, circoli, ecc., regolamentati da statuto*) e comunque senza fine di lucro.

- **Commerciali**

Sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività, un prodotto o un servizio.

La composizione grafica conforme a figura II 301, art. 134 del D.P.R. n. 495/92.

La tipologia adottata per le frecce alberghiere include le attività ricettive.

5.8 Esclusioni

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano, i segnali turistici e di territorio ex art. 134 del nuovo Codice della Strada per la cui collocazione si riporta all'art. 10.

Tali strutture non sono infatti da considerare mezzi pubblicitari, vista la Risoluzione Ministero Finanze n. 48/E/IV/7/609 del 01.04.1996, ove conformi alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione.

TITOLO II – PUBBLICITÀ ESTERNA

Art. 6 – Requisiti degli impianti per pubblicità esterna

I requisiti minimi che dovranno avere gli impianti per la pubblicità esterna sono i seguenti:

1. Sicurezza
2. Decoro
3. Funzionalità
4. Conformità alla normativa.

6.1 SICUREZZA

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera in modo tale da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale.

6.2 DECORO

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati in modo tale che la scelta dei materiali, dei colori e dei contenuti utilizzati nel bozzetto pubblicitario, tengano conto del contesto architettonico, paesaggistico e ambientale in cui dovranno essere inseriti.

6.3 FUNZIONALITÀ

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera tenendo conto che diffondendo un messaggio pubblicitario devono essere facilmente visibili, essendo sottoposti agli agenti atmosferici e ad incidenti devono essere facilmente soggetti a manutenzioni ed essendo esposti all'esterno devono risultare elementi di arredo urbano e non elementi di disturbo rispetto all'esistente.

6.4 CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera rispettando la normativa vigente di riferimento oltreché rispettare le norme previste dal presente PGIP.

Art. 7 – Caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari

7.1 Strutturali-costruttive

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima rispondere ad un unico criterio progettuale ed essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive.

Le strutture (*supporti, montanti o sostegni in genere*) avranno sezione circolare o simile e dovranno essere realizzate preferibilmente in metallo, verniciati a seguito di trattamenti protettivi quali ad esempio la zincatura. Il colore di verniciatura delle strutture sarà brunito per gli impianti fino a m² 3,00

e di colore verde per quelli superiori e comunque sarà oggetto delle prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo. I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata sendzimir. Le bacheche con anta apribile, siano essi luminose o no, dovranno essere tamponate con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 5. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito sulla sommità dell'impianto un apposito spazio (*cimasa*) per la collocazione del marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione ed eventualmente del logo e nome del comune. Tale spazio non dovrà superare una superficie massima di cm² 300, ad eccezione dei cartelli utilizzati per le pubbliche affissioni e regolamentati al successivo titolo.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

7.2 Estetiche

Tutti gli impianti devono avere sagoma rettangolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L'uso del colore rosso è ammesso con particolare cautela. Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochi abbagliamento. Tutti gli impianti luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative. L'impianto elettrico di ciascuna struttura pubblicitaria dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

Art. 8 – Disciplina delle installazioni

In questo articolo vengono individuate le tipologie dei mezzi ed impianti pubblicitari che possono essere collocati all'interno o all'esterno del centro abitato. Su tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di transenne parapetonali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/92. Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale dovranno essere assolutamente rispettati i principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e di rispetto per la posizione delle persone che frequentano tale zona. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di consultare l'Autorità sulla Pubblicità per tutte quelle situazioni che presentano motivazioni di oltraggio ai principi di cui sopra ed esposti sull'intero territorio comunale.

Tabella 8.1 – Tabella riepilogativa delle tipologie dei mezzi e impianti pubblici collocabili sul territorio

Art. 47 D.Lgs 285/92	Art. 5 PGIP	Descrizione tipo mezzo	Destinazione commerciale	Destinazione istituzionale	Durata temporanea	Durata permanente	Note
comma 2	5.1	Preinsegna	●	---	n.a.	●	E' ammessa la dimensione massima di cm 125 x 25 per ogni spazio
comma 4	5.2.1	Cartello	●	●	n.a.	●	Superficie ammessa m ² 3,00 per lato. E' ammessa una superficie per facciata complessiva di: m ² 27 lungo la via Provinciale; m ² 6 lungo la via Noris; m ² 18 lungo la via Piave; m ² 6 via Europa; m ² 3 via Meer; - sono vietati in tutte le altre zone
	5.2.2	Tabella	●	●	n.a.	●	Superficie massima ammessa m ² 3,00 per facciata, se all'interno del centro abitato. In ogni caso il totale degli spazi non deve superare il 20% della superficie della facciata.
comma 5	5.3.1	Striscione	---	●	●	n.a.	
	5.3.2	Stendardo	●	●	●	---	Superficie massima ammessa m ² 2,00 per facciata
comma 7	5.4.1	Pensilina bus	●	●	●	●	E' ammessa una superficie pubblicitaria totale < 12 m ²
	5.4.2	Palina bus	●	●	n.a.	●	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 da posizionare solo sul lato non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico.
	5.4.3	Orologio	●	●	n.a.	●	Superficie massima ammessa m ² 1,00 per facciata
	5.4.4	Cestino	●	●	●	●	Superficie massima ammessa m ² 1,00 per facciata
	5.4.5	Segnaparcheggio	●	●	●	●	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,70
	5.4.6	Transenna	●	●	●	●	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,30
	5.4.7	Bacheca	●	●	●	●	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,70 per facciata.
	5.4.8	Prom. turistica	●	●	●	●	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 3,00
comma 8	5.5.1	Palina	●	●	●	n.a.	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,70. Nei tratti di strada individuati dalla Amministrazione Comunale.
	5.5.2	Totem	●	●	●	n.a.	E' ammessa una superficie massima < 3,00 m ² per facciata.
	5.5.3	Variabile/Led	●	●	●	●	Superficie massima ammessa m ² 6,00 per facciata.
	5.5.4	Teli ponteggio	●	●	●	n.a.	
	5.5.5	Indicatori comm. di strada	●	●	●	●	E' ammessa una dimensione di cm 60 x 10 per ogni singola voce e fino ad un massimo di n. 10 spazi.

LEGENDA

●	ammesso
n.a.	non ammesso
---	non esistente

Art. 9 – Deroghe concesse alle distanze previste dall'art. 51 D.P.R. n. 495/92

Il Comune all'interno del centro abitato, ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal presente regolamento, sempre ch  siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

La segnaletica orizzontale delle corsie di canalizzazione non   da ritenersi area di intersezione.

Nel caso di "intersezione a T" i cartelli posti sul lato della strada principale, non interessato dall'innesto dell'altra strada, debbono rispettare una distanza di mt. 3,00 sia prima che dopo l'area d'intersezione, cos  come meglio indicato dall'esempio grafico allegato n. 3.

Sul lato opposto, ed anche sulla strada che interseca, dovranno essere rispettate le distanze stabilite dalla tabella seguente e nel rispetto dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/92.

E' consentita l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul lato esterno della curva stradale, mentre non   consentita l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul lato interno della curva dove possono verificarsi condizioni di visibilit  limitata (*esempio grafico allegato n. 4*).

Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni, guard-rail, pali d'illuminazione, alberi o marciapiedi   ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze in deroga applicate all'interno del centro abitato per i mezzi pubblicitari, ad esclusione dei mezzi come definiti dall'art. 47 comma 7, sono rappresentate nella seguente tabella.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione   subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo nel rispetto delle dimensioni e distanze stabilite dal regolamento comunale per il tratto di strada dove viene collocato.

Tabella 9.1 – Tabella riepilogativa per l'applicazione delle distanze

All'interno del centro abitato <i>(distanze minime ammesse espresse in metri)</i>		
Distanze	Impianti paralleli al senso di marcia dei veicoli	Impianti perpendicolari al senso di marcia dei veicoli
Dal limite della carreggiata: - in presenza di ostacoli fissi, protezioni stradali (<i>guard-rail- transenne ecc</i>) o marciapiedi.	1,00 m in allineamento	3,00 m in allineamento
Dagli altri cartelli	30 m	30 m
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	30 m	30 m
Dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	25 m	25 m

Distanze	Impianti paralleli al senso di marcia dei veicoli	Impianti perpendicolari al senso di marcia dei veicoli
Prima dei segnali di indicazione	25 m	25 m
Dopo i segnali di indicazione	25 m	25 m
Dal punto di tangenza delle curve limitatamente alla parte interna	20 m	20 m
Prima delle intersezioni	30 m	30 m
Dopo le intersezioni	25 m	25 m
Dagli imbocchi delle gallerie	10 m	30 m

Per le insegne che dovranno essere installate nella <zona A> definita dalla zonizzazione comunale, l'Amministrazione valuterà ogni singolo caso attraverso gli organi competenti in modo preservare tale area.

Art. 10 – Segnaletica industriale (criteri e dimensioni)

L'installazione della segnaletica di cui all'art. 134 del D.P.R. n. 495/92 di cui alle lettere *b) industriale, artigianale e commerciale* e *c) alberghiera*, segue il principio dell'itinerario entro un raggio di 10 Km. dalla sede dell'attività.

Le frecce devono essere collocate in corrispondenza di intersezioni ed indicheranno la direzione necessaria al fine del raggiungimento dell'azienda/attività segnalata.

La segnaletica deve essere disposta con orientamento tale da essere visibile dalla corrente di traffico alla quale è diretta, nei punti indicati dalla cartina allegata. Ogni impianto dovrà contenere un massimo di sei segnali e soltanto uno per ogni attività. Gli impianti potranno essere collocati per un massimo di due affiancati, ed in questo caso sarà denominato "gruppo", alle distanze sopra riportate.

Al fine di mantenere omogeneità delle installazioni, la tipologia dell'impianto dovrà essere conforme alla scheda tecnica sotto riportata "TIPOLOGIA IMPIANTI DI SEGNALETICA INDUSTRIALE, COMMERCIALE E ARTIGIANALE". La freccia industriale/artigianale, di cm 125x25, deve avere fondo nero e scritte gialle. La freccia alberghiera, di cm 125x25, deve avere fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica conformi a figura II 301 art. 134 del D.P.R. n. 495/92.


La tipologia adottata per le frecce alberghiere include le attività ricettive.

Le parole e i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con grafica propria, riprodurre logotipo a colori, purché l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Deve comunque essere posta conformemente alle disposizioni comunali come da cartina allegata.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, a giudizio insindacabile, di autorizzare ulteriori impianti di segnaletica con deroga al presente regolamento.

Tabella 10.1 – Tipologia impianti di segnaletica industriale, commerciale e artigianale



Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati, fatte salve le prescrizioni previste per le zone omogenee, cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio. Le strutture non dovranno essere collocate lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2,00 m² per ogni servizio prestato.

Art. 11 – Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

In base a quanto previsto dall'art. 4 capo II della Legge n. 241/90 l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento sarà l'Area Tecnica – Edilizia Privata. Il dirigente di questa unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale⁽¹³⁾.

I compiti assegnati a questo ufficio sono i seguenti:

- esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
- accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto nel presente PGIP ed eventualmente richiedere, come integrazione, la modulistica necessaria;
- proporre le eventuali modifiche al presente PGIP e ritenute necessarie per rendere più funzionale l'utilizzo di questo strumento;
- convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
- richiedere, per i casi di installazioni da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché gli impianti possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
- esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente PGIP e dalle norme vigenti;
- istituire e mantenere il Registro delle autorizzazioni⁽¹⁴⁾;
- indire di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o quando si debbano acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti⁽¹⁵⁾.

¹³ Art. 5 capo II L. 241/90

¹⁴ Art. 53 c. 9 d.p.r. 495/92

¹⁵ Art. 14 capo IV L. 241/90

Art. 12 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda all'Area Tecnica – Edilizia Privata, allegando in duplice copia:

- una planimetria dell'area interessata dall'intervento, con indicate tutte le misure necessarie per la valutazione della sicurezza per la circolazione stradale (*distanze da semafori, intersezioni, altri impianti pubblicitari, dalla carreggiata, da segnali di indicazione, di pericolo, di prescrizione, da imbocchi di galleria, etc.*);
- un rilievo fotografico del contesto urbano nello stato attuale e con l'inserimento del mezzo pubblicitario. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- auto-dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- scheda tecnica contenente il disegno tecnico dell'impianto con relative misure e una relazione sulle caratteristiche del mezzo pubblicitario precisando il tipo di struttura e i materiali utilizzati;
- se l'impianto in progetto utilizzerà circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- copia del bozzetto grafico del messaggio pubblicitario;
- nel caso in cui l'istanza presentata sia subordinata ad eventuale nulla-osta da parte di altri enti, il funzionario può sospendere la pratica per un massimo di 60 (*sessanta*) giorni, entro i quali il richiedente dovrà ottenerlo; trascorso il termine ultimo, il nulla-osta verrà considerato come rilasciato, e il funzionario dovrà provvedere al rilascio dell'autorizzazione;
- per nulla-osta tecnico s'intende :
 - all'interno del centro abitato la Provincia di Bergamo rilascia il nulla-osta tecnico, verificando l'insussistenza di impedimenti di natura tecnica, relativamente all'installazione al suolo dell'impianto pubblicitario. Nello specifico dovrà verificarne la compatibilità con l'eventuale presenza in loco di servizi quali: cavi, conduttori, servizi di rete, ecc. e quant'altro relativo ad impedimenti di carattere tecnico, non entrando in merito alle distanze che rimangono di competenza Comunale (*art. 23 comma VI del C.d.S D.P.R. n. 495/92*);
- autorizzazione del proprietario del terreno su cui si intende installare il mezzo pubblicitario;
- versamento di un canone annuo, per ogni concessione di un impianto, determinato dalla Giunta Comunale.

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti con superficie fino a 3,00 m² ha validità per un periodo di 3 (*tre*) anni, rinnovabile presentando una richiesta scritta.

L'ordine cronologico di presentazione delle istanze è quello del registro autorizzazioni/protocollo comunale.

Art. 13 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare in ogni caso tutte le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali;
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato.

È fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 (*ventiquattro*) ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Art. 14 – Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione (*se su strade Statali o Provinciali*);
- data di scadenza dell'autorizzazione.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 15 – Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata per mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i mezzi temporanei e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, commi 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 16 – Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente PGIP. Ai sensi della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel PGIP il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in

quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel PGIP, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune trasmette la nota delle spese al Prefetto che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 17 – Obbligo di adeguamento al PGIP

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere, all'entrata in vigore del presente PGIP e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa al momento della richiesta di rinnovo delle stesse e, nel caso in cui non rispondessero ai nuovi requisiti, dovranno essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione.

TITOLO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18 – Tipologia degli impianti

Gli impianti delle pubbliche affissioni possono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) standardi porta manifesti;
- b) plance a muro poster per l'affissione manifesti;
- c) tabelloni e altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti, aventi superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, altre strutture appositamente predisposte;
- d) assiti, steccati, impalcature e ripari di ogni genere compresi quelli intorno ai cantieri edili, purchè forniti di adeguata superficie;
- e) altri spazi ritenuti di volta in volta idonei dal Responsabile per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

L'uso degli spazi di cui alle lettere d) ed e) non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 19 – Identificazione

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto deve avere una targhetta con l'indicazione "COMUNE DI ALZANO LOMBARDO – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" e il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 20 – Ubicazione

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono elencati nelle posizioni individuate nell'unito "Allegato 0".

Art. 21 – Prescrizioni relative agli impianti esistenti

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni imposte solo in caso di modifica dell'impianto.

Tali autorizzazioni potranno essere rinnovate qualora la richiesta venga inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza dall'intestatario dell'atto, e nel caso in cui non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario autorizzato.

La domanda di rinnovo dovrà essere corredata dall'autodichiarazione autentica che attesti la persistenza delle caratteristiche di cui all'art. 49 commi 1 e 2 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., e l'assenza di modifiche alla situazione regolarmente autorizzata.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre, comportano nuova procedura di autorizzazione con conseguente adeguamento dei mezzi pubblicitari al presente regolamento.

Art. 22 – Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti e autorizzazioni

Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni e/o concessioni.

Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni.

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni Comunali.

Le affissioni abusive, sono rimosse o comunque eliminate a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 2 (*due*) giorni.

In caso di inadempienza, vi provvede l'Amministrazione Comunale con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Il Comune applica le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia; assume le altre iniziative consentite dall'art. 24 del D.Lgs n. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre eventuali disposizioni di legge e di regolamento previste in materia.

Art. 23 – Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Piano Generale degli Impianti, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Art. 24 – Entrata in vigore

Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

ALLEGATI

ALLEGATO 0: ELENCO POSIZIONI IMPIANTI USO PUBBLICHE AFFISSIONI

ALLEGATO 1: CARTOGRAFIA DELLA ZONIZZAZIONE

- *Allegato 1.A* *Zonizzazione Preinsegne*
- *Allegato 1.B* *Zonizzazione Impianti Pubblicitari*

ALLEGATO 2: TIPOLOGIA IMPIANTO PUBBLICITARIO CM 150x200

ALLEGATO 3: SCHEMA DI "AREA DI INTERSEZIONE A T"

ALLEGATO 4: SCHEMA DI "CURVA ESTERNA"

Allegato 0: Elenco posizioni impianti uso pubbliche affissioni


Comune di ALZANO LOMBARDO (BG)

Elenco posizioni impianti uso pubbliche affissioni

Pos.	Sito di ubicazione	Riferimenti territoriali	N. Imp	Dim.	Tip.	M/B
1	VIA SALESIANE		4	140x200	Tab	M
2	VIA SALESIANE		1	200x140	Tab	M
3	VIA LOCATELLI	Civ. 12/13	2	200x140	Tab	M
4	LARGO PAPA GIOVANNI XXIII		5	200x140	Tab	M
5	LARGO PAPA GIOVANNI XXIII		8	140x200	Tab	M
6	LARGO PAPA GIOVANNI XXIII		1	140x100	Tab	M
7	VIA PAGLIA		1	140x100	Tab	M
8	VIA ALLE VITI		2	140x200	Tab	M
9	VIA S. GIOVANNI BOSCO		3	140x200	St	M
10	VIA S. GIOVANNI BOSCO		1	140x100	Tab	M
11	VIA PUCCINI		1	140x100	Tab	M
12	VIA BUSA		2	140x100	Tab	M
13	VIA PALEOCOPA		3	140x200	St	M
14	FRAZIONE NESA	VIA F.LLI LOSA	2	140x200	St	M
15	FRAZIONE NESA	VIA F.LLI LOSA	2	200x140	St	M
16	PIAZZA DON A. ANTONIOLI		2	200x140	St	M
17	VIA MAZZINI	FRONTE OSPEDALE civ.79	7	140x200	St	M
18	VIA MAZZINI	VIC. VIA ZANCHI	7	200x140	Tab	M
19	VIA MAZZINI	VIC. VIA ZANCHI	5	140x100	Tab	M
20	VIA EUROPA	FRONTE VIVAIO	1	140x100	St	M
21	VIA ROMA	FRONTE SCUOLA	1	140x100	St	M
22	VIA ROMA	FRONTE SCUOLA	2	140x200	St	M
23	VIA ROMA	ANG. VIA PONCHIELLI	3	200x140	Tab	M
24	VIA EUROPA		1	300x200	St	M
25	VIA EUROPA	VIC. VIA GRUMELLO	2	200x140	Tab	M
26	VIA EUROPA	PARCHEGGIO	1	140x100	St	M
27	VIA EUROPA	VIC. VIA GRUMELLO	2	140x200	St	B
28	VIA MEER	FRONTE CIV. 12	1	140x100	St	M
29	VIA PROVINCIALE	ANG. VIA S. GIULIANO	2	140x200	St	M
30	VIA PROVINCIALE	ANG. VIA CAVOUR	2	140x200	St	M
31	VIA GRUMASONE		1	140X200	St	M
32	VIA GRUMASONE		1	200x140	St	M
Totale			79			

Vedi elaborato grafico - Allegato 1.B

Allegato 2: Tipologia impianto pubblicitario cm. 150x200




Allegato 3: Schema di “Area di intersezione a T”

AREA DI INTERSEZIONE a "T"

Nel caso di "intersezione a T" i cartelli posti sul lato della strada principale, non interessato dall'innesto dell'altra strada, debbono rispettare una distanza di mt. 3 sia prima che dopo l'area d'intersezione, così come meglio indicato dall'esempio grafico che segue.


Sul lato opposto, ed anche sulla strada che interseca, dovranno essere rispettate le distanze stabilite dall'art. 51 del DPR 495/92.



CURVE

E' vietata l'installazione di cartellonistica stradale sul lato interno delle curve, mentre è possibile sul lato esterno, osservando le distanze dalla segnaletica stradale di pericolo e di prescrizione esistente, ad eccezione dei "delineatori modulari di curva" (cosiddetti CAPORALI)

CURVE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 05/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO
F.to DORIANO BENDOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE ALLETO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il **30/09/2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi, 30/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALLETO SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno **25/10/2013** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi, 25/10/2013

IL FUNZIONARIO
F.to ALLETO SALVATORE

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 13/03/2014
